

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE CIMITERIALE, NECROFORATO, ILLUMINAZIONE VOTIVA E ATTIVITA’ DI SPORTELLLO ALLA SOCIETA’ IN HOUSE GESTE SRL.

L’anno duemilaventitré, il giorno 6 (sei) del mese di giugno

TRA

Comune di San Giuliano Terme con sede legale in San Giuliano Terme (PI), codice fiscale 00332700509 - Partita IVA 00479290504, nella persona del Dirigente del Settore Tecnico e Governo del Territorio, Ing. Mauro Badii nato a Figline Valdarno (FI) il 06/11/1964, domiciliato per la carica in San Giuliano Terme, presso la sede del Comune in Via G. B. Niccolini n. 25, autorizzato ai sensi del Decreto Sindacale n. 82 del 12/12/2022 ad impegnare legalmente e formalmente il Comune di San Giuliano Terme per il presente atto, di seguito anche “Comune”;

E

GeSTe Srl con sede legale in San Giuliano Terme (PI), Via G.B. Niccolini 25, , codice fiscale e partita IVA 01753700507 nella persona della dott.ssa **Marianna Aste**, nata a Bolzano (BZ) il 29 settembre 1966, nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante autorizzato ad intervenire in questo atto con verbale dell’Assemblea in data 03 ottobre 2022, di seguito anche “Società”;

Premesso

che con delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 22/12/2022, esecutiva, si stabiliva di affidare alla società GeSte srl i servizi di gestione cimiteriale, necroforato, illuminazione votiva e attività di sportello;

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. Il Comune di San Giuliano Terme affida alla Società in house Gestione Servizi

Territoriali Ge.Ste S.r.l. (P.I.01753700507), che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei servizi di seguito indicati:

- Servizi di gestione amministrativa di front e back office dello sportello cimiteri e delle pratiche connesse;
- Servizio di necroforato e guardiania dei cimiteri comunali;
- Servizio di gestione tecnico amministrativa e manutenzione ordinaria degli impianti di illuminazione votiva;

La disciplina generale dei rapporti e delle obbligazioni reciproche tra il Comune e la Società sono disciplinate nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto allegato, quale parte integrante e sostanziale.

2. Le parti si danno atto che l'affidamento è concesso alla Società facendo ricorso all'"*in house providing*", in virtù del fatto che l'affidataria è una Società a totale capitale pubblico nei confronti della quale il Comune è in grado di esercitare un "controllo analogo" a quello che esercita verso i propri servizi.

Art. 2 - Durata

1. Il contratto avrà la durata di tre anni decorrenti dal 01/01/2023 e rinnovabile per ulteriori due anni e dunque fino al 31/12/2025 oppure al 31/12/2027 in caso di rinnovo. Alla scadenza la società è in ogni caso tenuta a garantire, a semplice richiesta del Comune, l'esecuzione dei servizi affidati nelle more delle procedure per il nuovo affidamento, alle medesime condizioni qui pattuite.

Art. 3 - Oneri e obblighi a carico dell'affidatario

1. L'affidamento viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Contratto di servizio e del relativo capitolato speciale, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.

2. L'affidatario è tenuto contrattualmente alla esatta osservanza del capitolato speciale allegato al presente contratto, oltre alle norme stabilite:

a) dalle leggi e disposizioni vigenti in relazione ai singoli servizi affidati;

b) dalle leggi e disposizioni vigenti contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, nonché ai contratti individuali nonché le norme circa l'assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la prevenzione infortuni;

c) dalle disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie;

d) dalle leggi e dai patti sindacali;

e) dalle leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della tutela e conservazione del suolo pubblico;

f) dai regolamenti comunali vigenti, nonché eventuali ordinanze e/o altri provvedimenti di competenza comunale;

g) dalle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità organizzata;

h) della normativa tecnica vigente, in particolare delle norme CEI, UNI, ecc.;

i) dalle norme, procedure, obblighi ed autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività.

Art. 4 - Modalità di esecuzione e manleva

1. La Società, nell'espletamento dei servizi affidati, dovrà sempre osservare e far osservare, nei limiti della sua competenza, le vigenti norme di legge e tener manlevato e indenne, presso ogni sede giudiziaria e non, il Comune da qualsiasi danno connesso e/o conseguente dovesse derivare in conseguenza dello svolgimento delle attività affidate.

2. La Società sarà, quindi, responsabile dei danni comunque arrecati a terzi direttamente o indirettamente, mantenendo indenne il Comune da qualsiasi pretesa da

parte di terzi riconducibile ai rapporti inerenti l'effettuazione dell'affidamento. Qualora la società non provveda ingiustificatamente alla liquidazione dei danni provocati a terzi, il Comune si riserva la facoltà di liquidarli e di trattenere il corrispondente valore rispetto a quanto dovuto alla società.

3. Resta esclusa la responsabilità della società per fatti non riconducibili all'esercizio dei servizi oggetto del presente contratto.

4. E' a carico esclusivo della società la responsabilità relativa al comportamento dei dipendenti sia per l'esecuzione dei servizi affidati che per la relativa disciplina interna ed esterna.

5. Nei confronti dei dipendenti, la società è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e in materia assistenziale e previdenziale; deve, inoltre, rispettare e applicare i contratti di categoria per tutto il personale.

6. La società è l'unico esclusivo responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti autorità di vigilanza.

7. La società e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di comportamento previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di comportamento del Comune di San Giuliano Terme, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente contratto – sono consultabili nella home page del sito web del Comune, alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti generali/codice disciplinare e codice di condotta e di cui, con la firma del presente atto, dichiara di avere piena conoscenza.

8. La società si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto è previsto nel Protocollo di Legalità del Comune di San Giuliano Terme e dichiara di essere consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto.

Art. 5 - Corrispettivo

1. Il Comune di San Giuliano Terme provvederà al pagamento dei servizi affidati mensilmente sulla base di fatture da emettere alla fine di ciascun trimestre.

2. I corrispettivi annui a favore della società sono i seguenti:

Descrizione servizio	Imponibile
Servizi di necroforato	€ 209.515,43
Servizi di illuminazione votiva	€ 30.299,08
Servizi amministrativi	€ 98.254,93
TOTALE IMPORTO SERVIZI	€ 338.069,44
IVA AL 22%	€ 74.375,28
TOTALE	€ 412.444,71

3. Tale corrispettivo sarà adeguato a partire dal 1 gennaio 2026 (nel caso di rinnovo) nella misura del canone ISTAT FOI valorizzato al 75%.

Art. 6 - Garanzie e coperture assicurative

Per le coperture assicurative da stipulare per l'esecuzione del servizio in oggetto si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Affidatario si impegna a fornire al Comune di San Giuliano Terme una apposita relazione tecnica relativa a ciascun sinistro denunciato ed eventuali ulteriori chiarimenti dovessero rendersi necessari.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore ha consegnato

apposita polizza n. PC8C9ZXY rilasciata da Zurich Insurance plc Agenzia PI001 – Pisa in data 22/05/2023 per copertura assicurativa per danni di esecuzione per responsabilità civile terzi e garanzia manutenzione con decorrenza 27/04/2023 e scadenza il 31/12/2026.

In caso di rinnovo previsto all'art. 2 del presente contratto la Società si impegna fin d'ora ad estendere la durata della polizza fino alla scadenza del rinnovo.

Art. 7 - Diritto di controllo dell'Amministrazione

1. Fermi rimanendo i poteri del socio di controllo previsti nello statuto della società, è facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momento e con le modalità che riterrà opportune, controlli per verificare con proprio personale il rispetto del capitolato e delle condizioni fissate dal presente contratto.

2. Al fine di consentire al Comune di esercitare tale controllo, nonché per la verifica dell'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la società si impegna a fornire tempestivamente tutte le informazioni dallo stesso richieste, a consentire visite e ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.

Art. 8 - Modifiche al contratto

1. Ogni forma di modificazione e/o integrazione delle disposizioni di cui al presente contratto può avvenire ed essere approvata solo in forma concordata tra le parti e scritta e secondo quanto previsto nello specifico paragrafo del Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

1. Il presente contratto si risolverà nei casi di grave inadempimento dell'affidatario, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. che preveda la concessione di un termine di almeno 15 gg. per rimediare all'inadempimento.

2. In ogni caso, costituiscono casi di risoluzione ex lege ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- a) ingiustificata e reiterata sospensione del servizio;
- b) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- c) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
- d) reiterato mancato rispetto degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- e) reiterato mancato rispetto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy.
- g) mancato grave rispetto del codice di comportamento e del codice etico/protocollo di legalità della Pubblica Amministrazione.

Art. 10 - Penali

1. In caso di ritardo nell'espletamento delle prestazioni affidate è applicata una penale nella misura indicata nel capitolato.
2. L'entità delle penali è stabilita nel capitolato in relazione alla gravità dell'inadempimento e/o disservizio.
3. In ogni caso, l'applicazione delle penali avviene previa contestazione scritta, avverso la quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni per iscritto entro 7 giorni dal ricevimento della PEC contenente la contestazione.
4. Nel caso in cui l'affidatario non presenti osservazioni o nel caso di mancato accoglimento delle medesime da parte del Comune, lo stesso provvede a trattenere l'importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti all'affidatario in base al presente contratto.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e

che ha originato l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Art. 11 - Diritto di recesso

1. Il Comune può in qualsiasi momento e con preavviso minimo di venti giorni recedere unilateralmente dal presente contratto quadro o per ciascun singolo affidamento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o comunque qualora disposizioni imperative di legge rendessero obbligatorio un diverso regime di affidamento. Il termine di preavviso di venti giorni può essere ridotto per comprovate ragioni adeguatamente motivate.

2. Nei casi di recesso di cui al precedente comma, il Comune dovrà corrispondere il pagamento di quanto eseguito oltre al decimo dell'importo di quanto non eseguito.

Art. 12 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

1. E' vietata la cessione totale o parziale del presente contratto, a pena di nullità della cessione.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e nei termini di quanto stabilito dall'art. 106 c,13 del codice in conformità a quanto disposto della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

3. La società resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per l'esecuzione di quanto disciplinato nel capitolato, sollevando l'Amministrazione da ogni pretesa di appaltatori, subappaltatori e subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi connessi e/o conseguenti all'esecuzione degli affidamenti ricevuti.

Art. 13 - Software e disponibilità dei dati

1. Il Comune è titolare di tutti i dati che afferiscono ai servizi di affidamento in house: le soluzioni software e infrastrutturali adottate devono quindi garantire al Comune la piena disponibilità dei dati, nonché la completa integrazione degli stessi nel Sistema

Informativo Comunale.

2. L'avvio del contratto dovrà prevedere inizialmente una analisi strutturata e dettagliata delle basi dati e dei software dell'affidatario e del Comune, relativi alla materia oggetto del contratto, per una migliore comprensione del contesto al fine della sua gestione ottimale.

3. L'intera infrastruttura dovrà essere conforme alla normativa in materia di digitalizzazione e innovazione tecnologica della PA con particolare riferimento al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), al Piano Triennale per l'informatica nella PA, nonché alle linee guide AgID, in materia e dovrà considerare la naturale evoluzione tecnologica delle piattaforme e degli strumenti al fine di garantire sempre sicurezza ed efficienza del dato.

4. L'interoperabilità tra le piattaforme della società e dell'Amministrazione dovrà avvenire tramite API nel rispetto delle Linee Guida e direttive indicate da AgID in materia di interoperabilità per la PA e dovrà essere concordata e sottoposta ad approvazione del Comune.

Art. 14 – Privacy

Il Comune, ai sensi del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR), affida alla Società le funzioni di Responsabile del trattamento dei dati personali inerenti il rapporto contrattuale in oggetto.

Art. 15 - Foro competente

Qualunque contestazione o vertenza dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà definita dal giudice ordinario ovvero dal giudice amministrativo nelle fattispecie di cui all'art. 33 del D.Lgs. 31.3.1998, n. 80 e negli altri casi previsti dalla legge. Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

ART. 16 – Domicilio

Per tutte le comunicazioni inerenti e conseguenti al presente contratto ed a tutti gli effetti di legge, le Parti eleggono il seguente domicilio:

- per la Società: geste@pec.it; via Niccolini 25, San Giuliano Terme (PI).

- per il Comune: comune.sangiulianoterme@postacert.toscana.it; via Niccolini 25, San Giuliano Terme (PI).

Ogni avviso e/o comunicazione tra le Parti deve essere effettuata per iscritto tramite PEC o raccomandata con avviso di ricevimento agli indirizzi sopra indicati.

ART. 17- Spese contrattuali

Sono a carico della Società tutte le spese dipendenti dal contratto .

La società dichiara di aver provveduto all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del d.p.r. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni mediante annullamento dei seguenti n. 3 contrassegni

- identificativo n. 01220778013129 emesso in data 01/06/2023
- identificativo n. 01220778013209 emesso in data 01/06/2023
- identificativo n. 01220778013152 emesso in data 01/06/2023

Sarà cura della società conservare detti contrassegni entro il termine triennale di decadenza previsto per l'accertamento da parte dell'Amministrazione Finanziaria (art. 37 del d.p.r. 642/1972).

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. In tal caso, le spese di registrazione saranno a totale carico del richiedente.

ART. 18 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.)

Il Comune di San Giuliano Terme ha ottenuto dall'INAIL-INPS – Documento Unico di Regolarità Contributiva, prot. INPS _35448320 con scadenza 02/08/2023.

ART. 19 - Antimafia

Le Parti danno atto che ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modifiche, per il presente affidamento non va richiesta la Certificazione antimafia.

ART. 20 - Anticorruzione

Ai sensi del vigente Piano comunale di Anticorruzione, approvato con atto di Giunta municipale n. 21 del 31/01/2023, è fatto divieto alla Società durante l'esecuzione del presente contratto, di intrattenere rapporti di servizio e fornitura o professionali in genere, con gli Amministratori e Dirigenti e i loro familiari stretti (coniuge e conviventi).

ART. 21 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

GeSTe dichiara di aver ricevuto copia del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato dal Comune di San Giuliano Terme e approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 111 del 05.06.2014 e modificato con deliberazione di Giunta Comunale n 103 del 28/04/2022 di averne preso visione e di essere consapevole dell'obbligo di osservanza dello stesso da parte sua e di tutti i suoi collaboratori. La violazione degli obblighi derivanti da detto codice è causa di risoluzione o di decadenza dal rapporto derivante dal presente atto.

ART. 22 - Documenti che fanno parte integrante del contratto

Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non materialmente allegati, i seguenti documenti:

delibera di Consiglio Comunale n. 107 del 22/12/2022 e relativi allegati;

Art. 23 - Norma di chiusura

Per quanto non specificatamente regolato nel presente atto, si applica il codice civile e comunque le norme legislative e regolamentari vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente:

Per il Comune – Ing. Mauro Badii

Per GeSTe srl – Dott.ssa Marianna Aste